



Riunione del 7 marzo 2014

**CORTE FEDERALE C.U. n 3 del 18 marzo 2014**

**Composta dai**

Avv. Renato Tobia	Presidente-Relatore
Avv. Massimo Rosi	Vice Presidente
D.ssa Rosella Santoro	Componente

**RICORSI PROPOSTI DAI SIGNORI FRANCO CICOGNA ED ELISABETTA COSTI N.Q. DI ESERCENTI LA POTESTA' SULLA FIGLIA MINORENNE ARIANNA CICOGNA E DALLA SOCIETA' PALLAVOLO MEDIA UMBRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE CU. N.12 DEL 6.2.2014**

**Svolgimento del procedimento**

La Corte Federale

- Riuniti preliminarmente i due Ricorsi proposti avverso la stessa Decisione;
- esaminati gli atti del procedimento,
- uditi i difensori dei ricorrenti e della società controinteressata Pol. San Mariano a.s.d., nonché il signor Franco Cicogna;
- preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale che ha chiesto il Rigetto del Ricorso proposto dai signori Franco Cicogna ed Elisabetta Costi n.q. e la inammissibilità del Ricorso proposto dalla Pallavolo Media Umbra  
premesse
- che i ricorrenti hanno impugnato la Decisione resa dalla CAF in data 6/2/2014 con il quale in riforma della Decisione della C.T.A. del 6/12/2013 è stato accolto l'appello della Pall. San Mariano "dichiarando inammissibile, ai sensi dell'art. 35/2 RAT, la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa inoltrata dall'atleta Arianna Cicogna", ripristinando il vincolo della stessa in favore della appellante Pall. San Mariano;
- che il Ricorso dell'atleta Arianna Cicogna è proposto per pretesa violazione ed illegittimità nell'applicazione ed interpretazione dell'art. 35 comma II° del RAT e per contraddittoria e carente motivazione;
- che, contestualmente, la Pall. Media Umbra, a sua volta, ha proposto ricorso di legittimità avverso la Decisione della CAF affermando di avere un interesse "concreto e diretto e personale avendo tesserato l'atleta successivamente al provvedimento della CTA".

\* \* \*

I Ricorsi, così come formulati non sono fondati;  
in via preliminare non pare sussistere per la Pall. Media Umbra un interesse diretto, concreto e personale alla proposizione del Ricorso; detta società, peraltro, è intervenuta irritualmente in giudizio solo in questa fase del procedimento e, comunque, non pare che la Decisione impugnata abbia potuto ledere i suoi interessi poiché il sodalizio, nel momento del tesseramento dell'atleta, non poteva non essere consapevole dei rischi conseguenti alla pendenza del giudizio tra l'atleta e la società di appartenenza.

Quanto al Ricorso proposto dall'atleta Cicogna deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 35/2 RAT "lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali o provinciali a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato". Nel caso di specie, va condivisa la motivazione della Decisione della CAF poiché risulta comprovato e non contestato che l'atleta ricorrente abbia disputato nel corso dell'anno 2013 il Campionato di Serie D. La stessa ha partecipato nella medesima stagione alla rappresentativa regionale Umbra, la Pol. San Mariano ha ceduto un titolo sportivo in una serie in cui la stessa non militava e anzi il medesimo sodalizio partecipa in questa stagione ad una serie superiore rispetto a quella in cui militava Arianna Cicogna nell'anno precedente non solo mantenendosi, quindi, ma addirittura incrementandosi la crescita tecnica dell'atleta (2012/2013 serie D, 2013/2014 serie C).

Dunque la richiesta di svincolo non è ammissibile.

La Corte, pertanto, ritiene che la CAF abbia deciso in conformità ai Regolamenti federali riformando giustamente la Decisione della CTA;

**P.Q.M.**

- 1) Dichiara la inammissibilità del Ricorso proposto dalla società Pallavolo Media Umbra, disponendo l'incameramento della tassa;
- 2) Rigetta il Ricorso proposto dai signori Franco Cicogna ed Elisabetta Costi n.q. di esercenti la potestà sulla figlia minore Arianna Cicogna, disponendo l'incameramento della tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Renato Tobia

Roma, 18 marzo 2014